

Criteria e modalità di ammissione all'esame di stato conclusivo

Gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione solo se in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- ✓ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica n 249 del giugno 1998 (statuto delle studentesse e degli studenti)
- ✓ aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, *a maggioranza, con adeguata motivazione*, la non ammissione dell'alunno all'esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di stato, diviene giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i **criteria le modalità definiti dal collegio dei docenti** iscritti nel piano triennale dell'offerta formativa, un **voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali**.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.